

Spettabile  
Ministero dell’Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
**Direzione Generale Valutazioni  
Ambientali - Divisione V**  
**Procedure di Valutazione VIA e VAS**  
Pec: [VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Milano, 30/11/23

**Oggetto: ID-VIP:8743 – Valutazione di impatto ambientale del progetto agrivoltaico denominato Pantalla da realizzare nei Comuni di Tuscania e Arlena di Castro (AV).  
Controdeduzioni alle osservazioni del pubblico e ai pareri pervenuti**

La Scrivente Società appartiene al gruppo imprenditoriale BKW attivo da numerosi anni nella produzione di energia di impianti di energia convenzionale e da fonti rinnovabili e ha in gestione circa 3,3 GW di potenza installata in Europa ed è impegnata nello sviluppo in Italia con oltre a 150 MW di potenza in corso di autorizzazione.

Il Gruppo BKW si avvale di importanti studi di progettazione e di consulenti con esperienza ultradecennale, circostanza che gli consente di sviluppare iniziative che coniughino l’efficienza produttiva con il corretto inserimento ambientale e territoriale.

La Società ha presentato 15/06/2023 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) istanza di VIA per un progetto agrivoltaico denominato “Pantalla”, di potenza complessiva pari a 21,83 MW, da realizzare nel Comune viterbese di Tuscania (un modesto tracciato del cavidotto interrato “sconfina” ad Arlena di Castro).

Nell’ambito della consultazione pubblica della fase di VIA sono pervenute osservazioni, molte delle quali dopo la scadenza del termine, da parte della Regione Lazio, dei Sig.ri Roberto Carotenuto e Orietta Gubriotti, dell’Azienda Agricola Le Mandrie Amantine e dell’Associazione Amici della Terra.

Per mezzo delle presenti note – articolate raggruppando gli argomenti sviluppati nelle osservazioni pervenute - la Società intende replicare alle osservazioni pervenute<sup>1</sup>.

\*\*\* \*\*

## **1) Sulla d.G.R. 171 del 12 maggio 2023**

---

<sup>1</sup> Con comunicazione a mezzo pec dell’11 novembre 2023, la Società ha segnalato l’insufficienza del termine di soli 15 giorni ex art. 24 del d.lgs. 152/2006 per replicare alle osservazioni pervenute e si è impegnata a far pervenire le proprie motivate controdeduzioni entro il 24 novembre 2023.

Regione Lazio	«... il progetto verrà esaminato alla luce di quanto esposto nella deliberazione 12 maggio 2023, n. 171 – Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’art. 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale ...» (pag. 5)
Amici della Terra	«La Deliberazione regionale 12 maggio 2023, n. 171 [...], ha stabilito precisi indirizzi per lo sviluppo degli impianti a FER nel Lazio che impongono un immediato blocco delle autorizzazioni relativi a progetti ubicati nella Provincia di Viterbo. Per tale motivo l’istanza in argomento, indipendentemente dalle altre osservazioni sin qui svolte, non può avere seguito.» (pag. 7, punto 8)
Azienda Agricola	«Si al rispetto della delibera 171 del 12 maggio 2023 della Regione Lazio. La Provincia di VT è satura!»
Sig.ra Gubriotti	Chiede di «rispettare la delibera n. 171 del 12 maggio 2023 della Regione Lazio dalla quale si evince che la Provincia di Viterbo è satura di impianti con il 78,08% di rinnovabili e consumo di suolo»
Sig. Carotenuto	«La delibera di giunta numero 171 del 12 maggio 2023 della Regione Lazio constata: “Il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati nella Provincia di Viterbo, rappresenta un’elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all’equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici.» (pag. 4) «In conclusione, chiediamo di rispettare gli indirizzi normativi europei, nazionali e regionali rinunciando ad autorizzare nuovi impianti FER, aspettando una programmazione energetica unitaria e razionale che tenga dovuto conto all’impatto cumulativo degli impianti FER su ambiente e paesaggio.» (pag. 5)

Con la d.G.R. 171/2023 la Regione Lazio ha introdotto – fra le altre – regole relative all’avvio dei procedimenti di PAUR dei progetti eolici e fotovoltaici da realizzare in aree differenti da quelle dichiarate idonee *ex lege* ai sensi dell’art. 20, co. 8. del d.lgs. 199/2021. In particolare, secondo la delibera, non potrebbero essere avviate le procedure autorizzative di progetti da realizzare in Province definite “sature” secondo dei criteri di ripartizione della potenza installata su base territoriale (la Provincia di Viterbo sarebbe “satura”).

La delibera regionale dispiegherebbe efficacia nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale *ex art.* 20, co. 3 del d.lgs. 199/2021 che stabilirà i criteri e gli indirizzi in base ai quali le Regioni dovranno poi individuare le aree del proprio territorio idonee all’installazione degli impianti FER.

Contrariamente a quanto asserito nelle osservazioni, la delibera non è applicabile al progetto Pantalla poiché:

- si applica ai soli procedimenti di PAUR di competenza della Regione Lazio, mentre il progetto Pantalla è sottoposto a VIA ministeriale e ad AU provinciale;
- si applica ai soli progetti fotovoltaici ed eolici e non anche agli agrivoltaici come quello di cui si discute che, come noto, hanno un impatto sul consumo di suolo estremamente limitato.

Ad ogni buon conto, quella delibera è stata prudenzialmente e tempestivamente impugnata dalla Società nella non creduta ipotesi che sia ritenuta applicabile anche al suo progetto agrivoltaico (TAR Lazio-Roma, R.G. 10459/2023).

\*\*\* \*\*

## 2) Sulla proposta di vincolo *ex art. 136* relativa al bacino del Torrente Arrone

Regione Lazio	«Inoltre la suddetta “Relazione Paesaggistica” dovrà contenere lo studio di compatibilità dell’impianto proposto con le norme paesaggistiche contenute nella nuova “proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico” per l’“Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone”» (pag. 4, punto 3)
---------------	--

L’8 agosto 2023 – dunque in data successiva al deposito dell’istanza di VIA del progetto Pantalla – è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Tuscania la proposta di un nuovo vincolo di notevole interesse pubblico del c.d. ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone *ex art. 136*, comma 1, lett. c) e d) del Codice dei Beni Culturali.

Il progetto di Pantalla ricade parzialmente nel perimetro della nuova proposta di vincolo: in particolare, vi ricadono l’area di sedime dell’impianto e parte delle opere di connessione interrato, mentre risulta esterna al perimetro la stazione utente, come si evince dalla seguente planimetria.



La Società ha già iniziato la redazione di un aggiornamento alla relazione paesaggistica allegata all'istanza di VIA. Peraltro, poiché soli pochi giorni fa il MiCU ha chiesto integrazioni documentali (nota del 17.11.2023, n. 27147), la Società si impegna a consegnare il prima possibile – e comunque entro il 15/12/2023 - un unico dossier che soddisfi le richieste di approfondimento pervenute dalla Regione e dal Ministero.

Nel rinviare l'analisi della compatibilità dell'intervento con la sopravvenuta proposta paesaggistica al preannunciato dossier in corso di redazione, si coglie l'occasione per precisare che la Società ha prudenzialmente impugnato la proposta di istituzione del nuovo vincolo paesaggistico (TAR Lazio-Roma, R.G. 14352/2023), sia per l'assenza dei requisiti per considerare l'intero ambito paesaggistico un'area di notevole interesse pubblico, sia perché l'area del progetto Pantalla è priva dei caratteri paesaggistici asseriti dalla proposta, sia infine per l'illegittimità di alcune norme di utilizzazione del territorio circa l'installazione delle recinzioni, la modifica dei profili del terreno e la tipologia di colture praticabili.

Ad ogni buon conto, le norme di utilizzazione del territorio contenute nella proposta di vincolo contengono solo alcune disposizioni speciali per gli impianti FER, che per il vero non vietano, né condizionano il progetto, bensì richiedono la produzione di alcuni elaborati progettuali:

- *“motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili”*;
- *“tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o in itinere”*;
- *“prevedere adeguate opere di mitigazione finalizzate all'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi di ricucitura con altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze”*;
- *“prevedere un adeguato studio di intervisibilità dai centri storici, dai punti e percorsi panoramici e dai beni archeologici, monumentali e rurali individuati”*.

In effetti tutte queste informazioni sono già presenti nella documentazione in atti, come sarà meglio indicato nel dossier in corso di predisposizione.

\*\*\* \*\*

### **3) Osservazioni della Regione Lazio in materia di urbanistica e paesaggio**

Fermo restando che la Società si riserva di consegnare in un'unica soluzione le integrazioni in materia paesaggistica richieste, la Società intende anticipare qualche osservazione rispetto ad alcuni profili segnalati dalla Direzione Generale della Regione Lazio competente in materia di paesaggio e urbanistica.

**Pag. 4, punto 1:** *«Per il progetto proposto, dovrà essere acquisito il parere c. 5 dell'art 146 del Codice rilasciato dalla Soprintendenza che, unitamente al parere paesaggistico, rilasciato dalla regione Lazio, concorrerà alla formazione della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Igs. 42/2004»*

Ai sensi dell'art. 25 c. del Codice dell'Ambiente, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*.

All'istanza di VIA di Pantalla Solar S.r.l. è allegata la relazione paesaggistica e ogni altro necessario elaborato progettuale e la norma è chiara.

Non deve essere acquisita nessuna autorizzazione paesaggistica, men che meno rilasciata dalla Regione Lazio.

Si ricorda che in sede di VIA statale, le Regioni hanno soltanto facoltà di esprimere un parere che non è vincolante per il Ministero dell'Ambiente (cfr. Cons. St., sent. 1230/2018).

La Scrivente non tollererà pertanto la pretesa di rilasciare indebite autorizzazioni autonome e invita il MASE a non dar seguito alle illegittime pretese della Regione Lazio.

**Pag. 4, punto 4:** *«Il Comune di Tuscania, oltre a trasmettere il Certificato di Destinazione Urbanistica, dovrà dichiarare la conformità (o la difformità) del progetto con lo strumento urbanistico, quindi verificarne la compatibilità; tale verifica dovrà riguardare, soprattutto, la parte di progetto interferente con la "Zona E3 — Agricola Vincolata"»*

Si allega il CDU rilasciato dal Comune di Tuscania.

La verifica della conformità urbanistica esula dal procedimento di VIA.

Il tema sarà approfondito dalla conferenza dei servizi *ex art. 12* del d.lgs. 387/03, all'esito della quale sarà rilasciato il titolo autorizzativo che, se del caso, avrà effetto di variante allo strumento urbanistico comunale.

**Pag. 4, punto 5:** *«Il Comune di Tuscania dovrà trasmettere, apposita attestazione — resa ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale n° I del 03/01/1986 — di assenza di usi civici e diritti collettivi sull'area di intervento»*

Si allega la relazione del perito demaniale Agr. Stefano Paganini sugli usi civici. Il Dott. Agr. Paganini è iscritto all'albo della Regione Lazio dei periti incaricati dell'accertamento degli usi civici (<https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura/Usi-Civici>).

**Pag. 4, punto 6:** *«I "corsi d'acqua e relative fasce di rispetto", per quanto disposto dalle norme paesaggistiche, dovranno essere estranei alle aree di intervento e dovranno essere mantenuti integri e inediticati per una profondità di 150 metri per parte ...»*

Le opere di progetto non interessano né i corsi d'acqua, né la relativa fascia di rispetto profonda 150 metri da ciascuna sponda.

Si rinvia alla tavola B1-03 *“inquadramento cartografico impianto su PPTR”*.

**Pag. 4, punto 7:** « Dovrà tenersi conto delle disposizioni dell'art. 42 "Protezione zone di interesse archeologico"...»

Le opere di progetto non interessano né le zone di interesse archeologico, né la relativa fascia di rispetto.

Si rinvia alla tavola B1-03 “inquadramento cartografico impianto su PPTR”.

**Pag. 4, ultimo punto:** «Considerata la necessità di remissione in pristino dello stato dei luoghi, a fine ciclo produttivo dell'impianto, le opere previste dovranno essere realizzate garantendo il mantenimento della attuale morfologia del terreno evitando opere di sbancamento o di rimodellamento e/o opere murarie di contenimento dovute a modifiche delle attuali quote altimetriche»

Come indicato nel paragrafo dello SIA dedicato al piano di dismissione (pag. 81), “le caratteristiche del progetto già garantiscono il mantenimento della morfologia originaria dei luoghi, a meno di aggiustamenti puntuali”.

Non sono infatti previsti sbancamenti, rimodellamenti né opere murarie di contenimento.

**Pag. 5, punto 2:** «Trattandosi di un impianto agrivoltaico, la ditta proponente e/o l'azienda agricola dovranno dimostrare che l'impianto sia compatibile con l'attività agricola in esercizio»

Il progetto agrivoltaico ai sensi delle linee guida dell'allora MITE è “avanzato”, ovvero rispetta i seguenti requisiti:

- REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
- REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;
- REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agri voltaico sia in termini energetici che agricoli;
- REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- REQUISITO E: Il sistema agri voltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consente di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Lo SIA (pagg. 72 e ss) e la relazione agronomica dimostrano come il progetto rispetti tutte le

condizioni sopra elencate.

Volendo sintetizzare quanto indicato negli elaborati progettuali – cui si rinvia – si osserva che:

- l'area sottostante i moduli FTV sarà coltivata principalmente a prato polifita, trifoglio spp e cereali, secondo le quote percentuali indicate negli elaborati;
- l'area di progetto è estesa oltre 40 ettari, mentre la superficie occupata dai pannelli, i tracker, le stradine e le cabine elettriche è di soli 10 ettari, sicché il “rapporto di occupazione” si attesta a oltre 0,74; se si considera anche il suolo al disotto dei pannelli (che è coltivabile) il rapporto supera il parametro dello 0,90;
- per garantire alle coltivazioni un maggiore irradiazione solare, i moduli sono stati distanziati di un metro in più rispetto alle configurazioni standard degli impianti agriFTV (da 10,5 a 11,5 metri), senza che ciò influisca significativamente sulla producibilità del progetto;
- I pannelli FTV saranno posti all'altezza di 3 metri, così da consentire il passaggio dei mezzi agricoli;
- è previsto un monitoraggio con cadenza annuale sulla produzione agricola del sito;
- al di sotto dei pannelli saranno installati sensori per misurare il microclima (umidità, temperature, etc) così da fornire un utile ausilio ai coltivatori.

**Pag. 5, ultimo punto:** *«Il punto di scatto [delle fotosimulazioni] deve essere esterno all'impianto e simulare la vista da quota di osservatore e dall'altezza massima di eventuali edifici di civile abitazione presenti in prossimità dell'impianto»*

In realtà la disciplina e la metodologia con cui effettuare le fotosimulazioni si trova nel dPCM 12.12.2005, il quale stabilisce che i punti di ripresa devono essere “*luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio*” (par. 3.1.A.3).

La Regione non può dunque arbitrariamente estendere le analisi dai punti di osservazione collettivi (luoghi di normale accessibilità e percorsi panoramici) ai punti di osservazione privati non accessibili al pubblico.

L'ordinamento tutela la percezione del panorama da luoghi pubblici come belvedere, punti di osservazione o piazze (che nel caso di specie non vi sono) mentre non riconosce analogo diritto ai proprietari<sup>2</sup>.

La Società pertanto non predisporrà le fotosimulazioni da una quota pari “*all'altezza massima di eventuali edifici di civile abitazione presenti in prossimità dell'impianto*”, trattandosi di richiesta che esorbita dalle modalità *ex* dPCM del 12.12.2005 di redazione delle relazioni paesaggistiche e di valutazione dell'impatto.

\*\*\* \*\*

#### 4) Compatibilità del progetto con la disciplina degli aiuti economici agli agricoltori

---

<sup>2</sup> Il proprietario non può impedire l'edificazione o l'elevazione di un'opera che interrompa la visuale sul paesaggio che percepisce dalla propria abitazione, salvo che non abbia precedentemente costituito un'apposita servitù *altius non tollendi* (che nel caso di specie non sussiste).

<p>Regione Lazio</p>	<p>«... si comunica l'esito della verifica degli impegni assunti nell'ambito del PSR Lazio 2014-2022 dai proprietari e dai conduttori delle aree sulle quali verrà realizzato l'impianto [...].</p> <p>Nelle tabelle trasmesse in allegato sono dettagliati gli impegni in corso che risultano a valere sulle misure strutturali e a superficie, con indicazione dei soggetti beneficiari e delle superfici interessate.</p> <p>In merito alle misure a superficie, n. 5 domande hanno percepito contributi ai sensi delle misure 10.1.5 (Tecniche di agricoltura conservativa), 11.1.1. (Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica) e 11.2.1 (Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica).</p> <p>Quindi, qualora l'impianto venga autorizzato e realizzato, i beneficiari potrebbero essere tenuti alla restituzione degli importi già percepiti, alla revoca e decadenza del contributo per le superfici sottratte all'impegno agro-alimentare</p> <p>In relazione alla domanda ammessa ai sensi della misura 14 (Benessere degli animali) si specifica che la riduzione della superficie originariamente disponibile non sembrerebbe inficiare la possibilità di portare a termine gli impegni assunti e di continuare a percepire i premi ad essi connessi.» (pag. 4, punto 3)</p>
----------------------	--

La Regione Lazio osserva che i terreni di sedime dell'impianto avrebbero beneficiato di incentivi economici al mantenimento delle pratiche agricole e prospetta la possibilità che la riduzione della superficie coltivata possa causare la decadenza dal beneficio economico e comportare l'obbligo di restituzione di quanto già erogato.

Premesso che la questione è di natura prettamente economica – e non interessa i profili ambientali sottesi al giudizio di compatibilità – si osserva che la questione è stata attentamente esaminata nel corso della negoziazione dei contratti con cui la Società si è assicurata la disponibilità dei fondi ed è stata risolta imputando alla Società, al ricorrere di alcune condizioni, l'onere dell'eventuale richiesta di restituzione.

Peraltro, tale ipotesi appare estremamente remota, per il concorso di plurime e autonome ragioni:

- l'impegno alla prosecuzione delle attività agricole scadrà a maggio 2025, tempistica che appare congrua con l'avvio effettivo del cantiere (tenuto conto della durata del procedimento ambientale, autorizzativo, della progettazione esecutiva e dell'approvvigionamento dei materiali);
- i sussidi di cui si discute sono stati concessi nella vigenza dell'ormai abrogato Reg.Ue 1307/2013 che consente agli agricoltori di modulare annualmente – entro un certo margine di flessibilità - l'estensione dei terreni su cui praticare le colture;
- il progetto agrivoltaico sottrarrà solo una ridottissima percentuale delle aree all'utilizzo agricolo;
- le linee guida redatte dall'allora MITE in materia di impianti agrivoltaici ne ammettono la compatibilità con i contributi al settore agricolo (par. 1.6).

\*\*\* \*\*

## 5) Sulla pubblicità della procedura di VIA

<p>Sig. Carotenuto</p>	<p>«... Nel caso del "Pantalla" la Proponente non ha provveduto alla pubblicazione sugli</p>
------------------------	--



	<p><i>organi di stampa a più larga diffusione, né presso gli albi pretori dei Comuni interessati di alcuna comunicazione inerente la presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale.</i></p> <p><i>L'avviso al pubblico allegato al procedimento non reca infatti alcuna data, né alcun riferimento a modalità di pubblicizzazione del testo. Dei relativi contenuti si è avuta conoscenza solo nel contesto dell'inizio del processo di consultazione pubblica (Avviso al pubblico del 04-07-2022) in sede di procedimento di VIA. Ne consegue che dell'avvio del procedimento in questione si è potuto apprendere in modo del tutto fortuito solo consultando il sito del MINAMBIENTE e che i termini per la presa di conoscenza del progetto e della presentazione delle Osservazioni sono risultati compresi all'interno dei 30 giorni previsti per l'espletamento della procedura» (pag. 2)</i></p>
--	--

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 del Codice dell'Ambiente “*della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione*”, che il successivo comma 3 fissa in 30 giorni.

Le forme di pubblicità dell'avviso al pubblico del progetto “Pantalla” e i termini per la consultazione del pubblico corrispondono a quelli previsti dalla legge.

Il sig. Carotenuto lamenta una presunta violazione di forme di pubblicità non previste dalla legge; la lamentata brevità del termine della consultazione è del resto smentita dal fatto che sono pervenute osservazioni di ben 4 soggetti privati.

\*\*\* \*\*

## 6) Le soluzioni alternative

<p>Sig. Carotenuto</p>	<p><i>«Il progetto non prende in considerazione nel modo dovuto le soluzioni alternative.» (pag. 3)</i></p> <p>Il Sig. Carotenuto suggerisce quali soluzioni alternative le comunità energetiche rinnovabili con impianti di piccola taglia, gli impianti di grande taglia come l'eolico off shore, l'efficienza energetica e l'installazione di pannelli FTV sui tetti degli edifici agricoli.</p>
------------------------	---

L'Allegato VII alla Parte II del Codice dell'Ambiente stabilisce che lo SIA debba contenere anche “*una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato*”.

Lo scopo delle alternative progettuali è quello di mettere l’Autorità nelle condizioni di comprendere le scelte progettuali del proponente e di accertare che il progetto definitivo sia il migliore possibile sotto il piano ambientale.

Il Sig. Carotenuto confonde le alternative progettuali con le personali preferenze tra le varie modalità per ridurre le emissioni climalteranti e la dipendenza dall’approvvigionamento di idrocarburi.

Le CER, l’eolico *off shore* e l’efficienza energetica sono strumenti utili per raggiungere questi obiettivi, ma non sono alternative progettuali “adeguate al progetto proposto” e in grado di consentire all’Autorità di valutare le differenti soluzioni tecniche disponibili.

\*\*\* \*\*

### 7) Impatto cumulativo

<p>Sig. Carotenuto</p>	<p><i>«Il progetto non tiene conto dell’elevato impatto ambientale e paesaggistico causato dal cumulo di impianti FER nella Provincia di Viterbo. ... la Provincia di Latina e quella di Viterbo sono al di sopra della media nazionale per i livelli raggiunti nella produzione di energia elettrica anche attraverso gli impianti fotovoltaici... Ora, la progettazione di impianti FER deve tenere conto del loro impatto ambientale e paesaggistico, singolo e cumulativo con altri impianti simili, in particolare in zone ricche di Beni Culturali, Siti Naturali e Paesaggistici come la Provincia di Viterbo: un’area vocata quindi allo sviluppo turistico anche per la presenza di diversi laghi e del mare, con grandi potenzialità ed opportunità offerte da un’agricoltura di qualità come testimonia la presenza di tre Biodistretti riconosciuti dalla Regione Lazio - i Biodistretti del Lago di Bolsena, il Biodistretto di Via Amerina e delle Forre e il Biodistretto della Maremma e dei Monti della Tolfa. ... » (pag. 4)</i></p>
<p>Sig.ra Gubiotti</p>	<p><i>la Tuscia «in questi ultimi tempi è stata depredata dei suoi terreni agricoli, invasa da pale eoliche e pannelli fotovoltaici distruggendo le caratteristiche del suo habitat naturale ... . Basta percorrere le strade provinciali intorno a Tuscania, Piansano, Arlena di Castro e Montalto di Castro ...»</i></p>

L’ordinamento non consente di limitare l’installazione di impianti FER al raggiungimento di soglie massime di concentrazione.

Il DM 10 settembre 2010 stabilisce che “*il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai sensi dell’articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non preclude l’avvio e la conclusione favorevole del procedimento*” (par. 14.5).

La Corte Costituzionale ha ripetutamente dichiarato illegittime norme regionali che hanno introdotto moratorie in ragione del raggiungimento o superamento di presunte limitazioni territoriali all’installazione di impianti FER:

- quella disposta dal legislatore pugliese in attesa del piano energetico regionale (sent. 364/2006);

- quella introdotta dalla Regione Piemonte per consentire il recepimento delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010 (sent. 192/2011);
- quella della Regione Veneto fino all'approvazione del piano energetico (sent. 85/2012);
- quella della Regione Campania fino all'individuazione delle aree non idonee (sent. 177/2018);
- quella introdotta dal legislatore dell'Abruzzo per il tempo necessario all'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale (sent. 77/2022);
- quella della stessa Regione Lazio propedeutica all'approvazione del piano paesaggistico regionale (sent. 221/2022).

L'ordinamento non consente neppure di istituire limitazioni territoriali alla distribuzione degli impianti su scala provinciale.

La lamentata disparità della distribuzione della potenza installata tra le province laziali dipende, evidentemente, dal fatto che gli impianti possono essere localizzati dove si trovano le risorse rinnovabili e le strutture per la connessione.

La Provincia di Viterbo è nota per la buona ventosità e l'irradiazione solare e le stazioni elettriche di TERNA hanno una significativa disponibilità di potenza in immissione.

Ciò premesso, non è vero che lo SIA ignori il tema degli impatti cumulativi.

Alle pagine 83-91 sono stati elencati tutti gli impianti e i progetti in corso di autorizzazione rinvenuti sui portali del Ministero dell'Ambiente e della Regione Lazio.

Sono state prodotte due planimetrie che rappresentano i progetti rispettivamente in un raggio di 10 e 3,5 km (oltre questa distanza l'occhio umano non può percepire strutture non significativamente elevate come i *trackers* dei FTV).

Lo SIA conclude che *“nell'intorno sensibile all'occhio umano gli impianti non sono numerosi e, soprattutto, difficilmente possono generare effetto cumulo per la visibilità a terra.”* (p. 93).

E' poi il caso di osservare che l'impatto cumulativo deve essere valutato in concreto, con specifico riferimento alle matrici ambientali che potrebbero subire un significativo pregiudizio a causa della compresenza di più installazioni.

Le osservazioni si limitano a valutazioni generiche e per di più estese all'intera provincia di Viterbo o comunque a comprensori territoriali esageratamente più estesi rispetto all'area vasta del progetto (da Piansano, al lago di Bolsena, fino ai monti della Tolfa) nonostante sia noto che la percettibilità di un impianto come quello di cui si discute sia estremamente limitata nello spazio.

\*\*\* \*\*

## 8) Compensazioni ambientali e territoriali

Sig. Carotenuto	<i>«Il progetto omette di delineare criteri e modalità di impiego per le compensazioni ambientali e territoriali. Regolarmente, fondi destinati alla “compensazione ambientale e territoriale” sono devianti a scopi lontani dalle intenzioni della normativa, in modo che tale “riequilibrio</i>
-----------------	---

	<p><i>compensativo”, tale “destinazione di risorse annuali in convenzione ai Progetti di Sviluppo” può essere confuso con l’esercitare un’influenza illecita sui decisori locali per renderli inclini all’accettazione del progetto, di solito all’insaputa della cittadinanza.</i></p> <p><i>Per evitare abusi, sembra necessario definire nel dettaglio e all’interno del progetto, il volume di questi fondi, i criteri per lo stanziamento di questi fondi e gli scopi ai quali i fondi possono essere destinati, e rendere obbligatoria la rendicontazione pubblica di tali fondi. » (pag. 5)</i></p>
--	--

L’Allegato VII alla Parte II del Codice dell’Ambiente stabilisce che lo SIA debba indicare le misure di mitigazione e compensazione ambientale.

Le misure di mitigazione hanno la funzione di ridurre gli impatti ambientali; quando gli impatti non possono essere in tutto o in parte mitigati, il Proponente può prevedere opere di compensazione.

In ragione delle avanzate caratteristiche del progetto agriFTV, che sottrae pochissimo suolo e consente la continuazione dell’attività agricola, la Società ha motivatamente ritenuto sufficiente proporre un intervento di mitigazione consistente nella realizzazione di piantumazioni sul confine del fondo per mascherare i pannelli.

Eventuali misure di compensazione, potranno essere definite in sede di AU.

Il DM 10 settembre 2010 stabilisce infatti che *“le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all’allegato 2 delle presenti linee guida”*.

\*\*\* \*\*

## 9) Aree idonee

Amici della Terra	<p><i>«La documentazione progettuale è priva di cartografie e relazioni inerenti le fasce di rispetto di cui all’art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021, per cui l’istanza risulta a nostro parere improcedibile ...» (pag. 5)</i></p>
-------------------	--

La circostanza che un impianto ricada o meno in area idonea ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021 non influisce né sull’ammissibilità dell’istanza di VIA, né tantomeno sull’esito del giudizio di compatibilità ambientale.

Le aree idonee sono quelle porzioni del territorio nazionali ove si presume che la realizzazione di impianti FER possa non causare impatti ambientali negativi e significativi: per accelerare le procedure di installazione di impianti nelle aree idonee, l’art. 22 del d.lgs. 199/2021 prevede la riduzione dei termini di conclusione del procedimento e chiarisce che i pareri del Ministero della Cultura non sono vincolanti per l’esito dell’istruttoria.

Tuttavia, la circostanza che un’area non sia stata qualificata come idonea non consente di qualificarla come “non idonea” (cfr. art. 20, c. 7),

In ogni caso alla data di presentazione dell'istanza di VIA il progetto ricadeva senz'altro in area idonea.

In seguito alla pubblicazione della proposta di vincolo paesaggistico per l'ambito paesaggistico del Torrente Arrone è da prudenzialmente ritenere che la qualificazione di area idonea sia temporaneamente sospesa fintanto che saranno efficaci le misure di salvaguardia della proposta ex art. 139 co. 2 e 141 co. 5 del d.lgs. 42/2004 (180 giorni dalla pubblicazione della proposta avvenuta l'8 agosto 2023).

\*\*\* \*\*

### 10) Osservazioni sulle politiche energetiche

Amici della Terra	<p>«... riteniamo inaccettabile la deregulation determinata dalla normativa di settore e della sua applicazione, con particolare riferimento all'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021, laddove non sono ancora stati definiti i criteri da parte del Governo per consentire alle Regioni ed alle Province autonome di individuare le cosiddette aree idonee/non idonee ...</p> <p>Le rinnovabili basate su eolico e fotovoltaico hanno carattere intermittente e non possono costituire la base per il nostro fabbisogno energetico, come pure necessitano di minerali e terre rare, per gran parte esauribili nel medio periodo, la cui estrazione è fonte di preoccupanti fenomeni di inquinamento a livello planetario (vedi anche il libro di Giovanni Brussato "Energie verde? Prepariamoci a scavare") oltre che essere caratterizzata troppo spesso da episodi di sfruttamento minorili o di interesse popolazioni come nel caso degli Uiguri in Cina ...</p> <p>Quest'ultima, peraltro, detiene di fatto un vero e proprio monopolio in questo settore, ponendo un enorme problema geopolitico inspiegabilmente sottovalutato dall'Occidente ...» (pag. 1/2)</p>
-------------------	---

Le osservazioni mettono in discussione la politica energetica nazionale e le relative implicazioni geopolitiche.

La Proponente è consapevole che la transizione ecologica abbia fatto emergere diffuse criticità nel sistema economico internazionale; tuttavia, nel presente procedimento possono essere esaminate solo osservazioni puntuali sulle caratteristiche del progetto e sugli impatti ambientali attesi.

\*\*\* \*\*

### 11) Presunte incoerenze o incompletezze dei documenti

Amici della Terra	<p>Si richiamano le «... Tavole B1-05 e B1-06, elaborati peraltro di difficile comprensione in quanto a risoluzione utilizzata ...» (pag. 2, punto 3).</p> <p>«Alcune immagini non sono leggibili, come nel caso della Figura 8 di pag. 12 ove i segni convenzionali delle varie legende non sono distinguibili» (pag. 2, punto 4).</p> <p>«A pagina 13 si conclude il paragrafo dedicato alla "Descrizione delle caratteristiche paesaggistiche e storico-culturali", evidenziando l'assenza di viabilità principale, mentre sembra che l'impianto agrivoltaico sia realizzato a cavallo ed in adiacenza alla S.P. 13 ...»</p>
-------------------	---

La documentazione è stata elaborata per gli esperti che dovranno valutarla, mentre per il pubblico è stata redatta la sintesi non tecnica.

Si conferma che la SP 13 non è un asse viario principale.

*Ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, sono strade extraurbane principali quelle “a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”.*

La SP13 ha una corsia per senso di marcia, non ha spartitraffico è frequentemente intersecata dagli accessi alle proprietà che si affacciano sulla strada e non ha aree di servizio.

L'asse viario può essere semmai definito “strada extraurbana secondaria” poiché è a “*unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine*”.

#### VISTA RAVVICINATA A 330 MT DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO



\*\*\* \*\*

## 11) Uso del suolo

Amici della Terra	<p>«Comprendiamo l’urgenza con cui il MASE si sta adoperando per attuare progetti di impianti a FER nell’ottica di raggiungere obiettivi stabiliti in ambito europeo, ma riteniamo che la industrializzazione di vaste aree agricole vada evitata per non tagliare il ramo su cui siamo seduti, anche in ragione della quota di energia elettrica che caratterizza il fabbisogno italiano di energia, pari a poco più del 20% e certamente migliorabile, ma non soffocando le altre risorse dei territori per la produzione di energia rinnovabile avente carattere di intermittenza e non risolutiva dei problemi di approvvigionamento esistenti.</p> <p>[...]</p> <p>Le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” del MASE (giugno 2022), più volte citate nella documentazione progettuale, non sono peraltro pienamente rispettose degli obblighi comunitari relativi alla tutela degli ambienti naturali ed al ripristino della biodiversità.</p> <p>Ciò comporta la necessità di adeguare la progettazione ai più evoluti standard internazionali»</p>
-------------------	---

Come indicato al capitolo 3 delle presenti osservazioni, il progetto “Pantalla” è di tipo agrivoltaico e prevede un rapporto di occupazione dell’area superiore a 0,90 (cioè ogni 100 mq di superficie asservita all’impianto oltre 90 mq sono coltivabili).

Numerosi studi hanno peraltro dimostrato che l’agrivoltaico si integra perfettamente con le pratiche agricole: può fungere da sostegno per le coltivazioni, limita l’escursione termica, protegge le piante dai raggi solari intensi (e dunque riduce l’apporto idrico necessario) e salvaguarda le coltivazioni dalle precipitazioni.

Si vedano le conclusioni raggiunte dai seguenti studi:

- *Agrivoltaics: Opportunities for Agri- culture and the Energy Transition-Fraunhofer Ise* (Fraunhofer istitute solar Energy Systems Ise);
- *Linee guida per l’applicazione dell’agro-fotovoltaico in Italia* (Università degli Studi della TUSCIA – Dipartimento di scienze agrarie e forestali in collaborazione con Confagricoltura Lazio, Istituto sull’inquinamento Atmosferico Consiglio Nazionale delle Ricerche, Crea consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria).

La presunta inadeguatezza delle linee guida in materia di impianti agrivoltaici può essere fatta vale in contesti diversi dal presente. In ogni caso, le linee guida rappresentano ormai uno standard tecnico di settore e la richiesta di loro disapplicazione è ovviamente irricevibile.

\*\*\* \*\*

## 11) LCA e zinco

Amici della Terra	<p>«Un recente e qualificato articolo apparso su ENVIRONMENTAL PROGRESS del 23/7/2023 dal titolo “I pannelli solari producono una quantità di carbonio tre volte maggiore rispetto a quanto dichiarato dall’IPCC”, mette in discussione le valutazioni sino ad ora considerate positivamente in merito all’impronta di carbonio dei pannelli fotovoltaici, svolte attraverso l’analisi del loro LCA (Life Cycle Assessment).</p>
-------------------	--

	<p>La presenza di zinco nelle strutture di sostegno dei pannelli, impone inoltre un attento monitoraggio sui fenomeni di dilavamento e possibili forme di inquinamento del terreno, come ipotizzato nello studio “Copper and Zinc in Urban Runoff Phase 2 - Rainwater Washoff Monitoring” (Bookter, A., and D. Serdar. 2019. Copper and Zinc in Urban Runoff: Phase 2 – Rainwater Washoff Monitoring. Publication 19-03-008. Washington State Department of Ecology, Olympia.»</p>
--	--

Il LCA dell’impianto deve essere valutato nel suo complesso e non rispetto a un singolo parametro, quale la quantità di carbonio necessaria per la produzione dei pannelli.

Infatti, occorre tener conto delle emissioni di CO2 evitate grazie alla produzione elettrica rinnovabile; il piano di dismissione prevede inoltre il riciclo dei componenti e il ripristino dei luoghi, sicché l’impegno ambientale chiesto per la produzione dei pannelli è ampiamente compensato.

Lo zinco è poco soggetto a dilavamento nei terreni (come quello del progetto Pantalla) che presentano pH tra 6,5 e 8, livelli a cui lo zinco è poco solubile: il progetto Pantalla rientra dunque nel *range* della tolleranza.

\*\*\* \*\*

## 11) Incendi

Amici della Terra	<p><i>«Atteso che gli stessi impianti che utilizzano pannelli fotovoltaici possono talora essere causa di incendi, si ritiene che, indipendentemente dalle osservazioni sul consumo di suolo svolte in precedenza, vada evitata la realizzazione di impianti in zone agricole su vaste superfici come nel caso in argomento, come misura di carattere preventivo rispetto all’insorgere ed al propagarsi di incendi in ambito rurale.</i></p> <p>[...]</p> <p><i>Atteso che la documentazione progettuale non riporta indicazioni in merito alle aree percorse dal fuoco con specifico riferimento alla normativa sopra citata, si ritiene che ciò costituisca una grave carenza da parte del proponente che non ha mostrato la dovuta diligenza nell’approfondire e presentare la documentazione riguardante tali aree sulla base delle informazioni detenute da Comuni e Regione.» (pagg. 4/5)</i></p>
-------------------	--

L’area di impianto non è né boscata, né immediatamente prossima a boschi.

In ogni caso, l’impianto sarà dotato di tutte le necessarie misure di sicurezza e il progetto sarà sottoposto al preventivo parere dei VVFF.

Non risultano disponibili *database* o mappature delle aree percorse dal fuoco in Toscana.

I CDU non segnalano alcun vincolo di questa natura.

L’area è da sempre utilizzata per l’attività agricola e non sono mai stati segnalati, né si rinvennero segni di incendi.

\*\*\* \*\*

## 12) Presunte interferenze con il progetto eolico di WPD San Giuliano Srl



WPD San Giuliano Srl	<p>«Si ha un'interferenza indiretta, che comporta ombreggiamento da parte della [WPD] ai danni di [Pantalla Solar]; l'area di impianto agrivoltaico denominata "Pantalla" si trova a 193 m dall'aerogeneratore A09.</p> <p>Inoltre, si evidenziano la mancanza delle distanze di sicurezza per ribaltamento e rottura pale sempre dal medesimo aerogeneratore» (pagg. 4/5)</p>
----------------------	--


Lo SIA del progetto Pantalla segnala l'esistenza del progetto eolico di WPD San Giuliano S.r.l. (vd. pag. 89) e la Società ha ovviamente verificato la compatibilità del proprio progetto agrivoltaico con le turbine eoliche.

La segnalazione molto probabilmente è frutto di un abbaglio.

Le planimetrie del progetto Pantalla rappresentano distintamente il layout dei pannelli e il perimetro della più vasta area nella disponibilità della Scrivente.

È evidente che WPD ha erroneamente calcolato la distanza tra la turbina A09 e il perimetro dell'area agricola nella disponibilità della Scrivente, anziché tra la turbina e i pannelli FTV (che sono ovviamente arretrati rispetto al confine).

La planimetria che segue dimostra che tutti i moduli sono localizzati a una distanza maggiore di 196 metri dall'aerogeneratore A09.



Peraltro, l'eventuale ombreggiamento causato dalla turbina A09 di WPD sarà estremamente limitato e dunque influente ai fini della producibilità energetica dell'impianto agrivoltaico.

È per questa ragione che la Scrivente può senz'altro dichiarare che non considererà WPD San Giuliano s.r.l. e suoi aventi causa responsabili di qualsivoglia danno futuro che dovesse essere causato dall'eventuale ombreggiamento causato dalla turbina A09 (così come risulta localizzata dai progetti alla data odierna) sul proprio impianto agrivoltaico.

\*\*\* \*\*

Si confida di aver fornito tutte le informazioni richieste. In ogni caso si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Con i più cordiali saluti

Pantalla Solar s.r.l.  
Il Procuratore  
Luca Oliviero Leone

Si allegano:

- 1) ricorso proposto contro la d.G.R. 171/2023 - TAR Lazio-Roma, R.G. 10459/2023;
- 2) ricorso proposto contro proposta vincolo paesaggistico - TAR Lazio-Roma, R.G. 14352/2023;
- 3) CDU rilasciato dal Comune di Tuscania;
- 4) relazione del perito demaniale Agr. Stefano Paganini sugli usi civici.